

## DICHIARAZIONI

---

### ***Regime premiale studi di settore 2016***

di **Alessandro Bonuzzi**

Il [provvedimento AdE n. 99553 del 23 maggio 2017](#), ma **pubblicato ieri**, regola l'accesso al **regime premiale** per il periodo d'imposta 2016 applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli **studi di settore**. Viene confermata l'esclusione dal beneficio per gli studi delle **attività professionali**.

Si ricorda che il **regime premiale**, previsto dall'[articolo 10 del D.L. 201/2011](#), comporta:

- la preclusione degli **accertamenti** basati su **presunzioni semplici** di cui all'[articolo 39, comma 1, lettera d\), del D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972](#);
- la **riduzione** di un anno dei termini di decadenza per l'**attività di accertamento** previsti dall'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#);
- la ammissibilità alla determinazione **sintetica** del reddito complessivo ai sensi dell'[articolo 38 del D.P.R. 600/1973](#) (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Per **accedere** al beneficio è necessario che il contribuente:

- dichiarare, anche per effetto dell'adeguamento, **ricavi** o **compensi** pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;
- abbia regolarmente assolto gli **obblighi** di **comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti;
- risulti **coerente** con gli specifici **indicatori** previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Inoltre, relativamente a tali condizioni:

- la **coerenza** deve sussistere per **tutti gli indicatori di coerenza economica** e di **normalità economica** previsti dallo studio di settore applicabile;
- nel caso in cui il contribuente consegua sia **redditi di impresa** che di **lavoro autonomo**, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per **entrambe** le **categorie reddituali**;
- nel caso in cui il contribuente applichi **due diversi studi di settore**, la **congruità** e la **coerenza** deve sussistere per **entrambi gli studi**; inoltre, entrambi gli studi devono risultare interessati dall'applicazione del regime premiale in argomento.

I **termini di accesso** al regime premiale sono definiti annualmente da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in funzione del tipo di **attività** svolta dal contribuente. Lo stesso documento detta altresì le relative disposizioni di attuazione.

Ebbene, il provvedimento AdE pubblicato ieri individua gli studi di settore **ammessi** al regime premiale per l'anno d'imposta 2016, **confermando** i **criteri** adottati nel 2015. Pertanto, gli studi delle attività professionali rimangono **esclusi** dall'agevolazione parimenti a quanto accaduto in passato.

Gli studi, invece, per cui trova applicazione lo speciale regime sono quelli per i quali risultano approvati gli **indicatori** di **coerenza economica** riferibili ad almeno:

- **quattro** delle seguenti tipologie:
  1. efficienza e produttività del fattore lavoro;
  2. efficienza e produttività del fattore capitale;
  3. efficienza di gestione delle scorte;
  4. redditività;
  5. struttura;
- **tre** delle tipologie indicate nel punto precedente e che contemporaneamente prevedono l'indicatore *"Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti"*.

Nell'[Allegato n. 1](#) al provvedimento sono puntualmente elencati gli studi di settore che presentano tali caratteristiche.

